

ISTRUZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE AI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO

da leggere attentamente al momento della convocazione e prima di inviare la richiesta di liquidazione

Al termine della sessione (ovvero immediatamente dopo l'udienza conclusiva, nel caso un processo preveda ulteriori udienze oltre il termine della sessione,), entro e **non oltre 100 giorni** (a pena di decadenza del diritto al rimborso), **trasmettere** per posta, anche ordinaria, o a mano alla "Corte d'Appello di Venezia – Ufficio Spese di Giustizia - San Marco 4041 - 30124 – Venezia" gli uniti **stampati (ognuno datato e firmato negli appositi spazi)**:

Obbligatori:

- **"RICHIESTA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA'** compilato solo nella parte alta (fino a codice fiscale compreso) e nello schema a sinistra, relativo alle varie udienze cui si è partecipato; **(non compilare assolutamente la parte relativa alle quote da liquidare, nemmeno l'importo del rimborso spese di viaggio).**

firmato sotto le diciture "il richiedente" "il dichiarante".

- **"AUTOCERTIFICAZIONE"**

- **"SCHEMA ANAGRAFICA"**

- **"CERTIFICAZIONE DI CANCELLERIA"** (rilasciata dal cancelliere della Corte d'Assise d'Appello il giorno della convocazione per i licenziati, all'ultima udienza per i nominati).

Opzionali:

- **"PROSPETTO DELLE ORE DI SERVIZIO EFFETTUATE"**

(solo se si chiede il rimborso per i pasti)

- **TUTTE LE RICHIESTE** solo se sono state accolte, **CON RELATIVE AUTORIZZAZIONI CONCESSE**

(vedi oltre)

- **ATTESTAZIONE DI MANCATA RETRIBUZIONE DEL DATORE DI LAVORO**

(ove ricorra l'ipotesi)

Le richieste pervenute oltre il termine dei 100 giorni (che decorrono dal giorno di convocazione per i solo convocati e non nominati (c.d. "licenziati"); dalla fine della sessione o, nel caso di prosecuzione oltre detto termine, dall'ultima udienza per i giudici popolari) verranno dichiarate decadute e quindi non liquidate.

Ai fini del compenso che verrà liquidato si ricorda quanto segue:

- si ha diritto al rimborso dell'indennità di funzione (€ 25.82) a partire del giorno in cui si è stati convocati (ed anche solo per quel giorno, nel caso in cui non si sia verificata la nomina a giudice popolare); **nessun compenso è previsto per il giudice che si presenta all'udienza di nomina solo per addurre un impedimento ad assumere l'incarico e per questo viene "dispensato" e non "licenziato";** ai nominati giudici popolari verrà inoltre liquidata un'indennità speciale per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione di ammontare

pari a quella prevista dall'art. 3, comma 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 dei successivi aumenti

- il **rimborso del viaggio**, per i soli residenti fuori dal comune di Venezia, sarà pari al costo risultante dal biglietto delle Ferrovie (si ha diritto al viaggio anche in prima classe) o dell'autobus di linea extraurbana. Se detto costo non fosse indicato sul biglietto, es. biglietti per fasce chilometriche è obbligatorio scriverlo a penna sopra il biglietto stesso, pena il mancato rimborso.

Tutti i biglietti di cui si chiede il rimborso dovranno essere firmati dal richiedente ed allegati **in originale** alla domanda di rimborso; se i biglietti sono stati acquistati telematicamente allegare la stampa della ricevuta d'acquisto (da cui risulti tratta percorsa e importo pagato)

- chi intende servirsi del **mezzo proprio** per raggiungere la sede del servizio dovrà farne motivata e preventiva richiesta, in carta semplice, data e firmata, al Presidente della sezione (specificando dettagliatamente i motivi per cui si è impossibilitati all'uso del mezzo pubblico e riportando in calce la dicitura: "il sottoscritto dichiara di sollevare l'Amministrazione Pubblica da ogni responsabilità derivante dall'uso di tale mezzo") per il tramite della cancelleria della Corte d'Assise d'Appello. Se il Presidente concede l'autorizzazione, questa dovrà essere allegata alla domanda di rimborso, unitamente alla certificazione rilasciata in carta semplice, a richiesta ed a spese dell'interessato, dal Comune di residenza o dall'A.C.I., (scaricabili anche dal sito) che attesti la distanza chilometrica più breve dal proprio comune di residenza al comune di Venezia; verranno rimborsate per intero le eventuali spese autostradali di cui si allegheranno le ricevute in originale; si precisa che l'autorizzazione esplica i propri effetti solo dalla data in cui viene firmata dal Presidente.
- il **lavoratore dipendente che perde il diritto alla retribuzione** nei giorni in cui presta servizio come giudice popolare dovrà farselo attestare per iscritto, in carta semplice, dal datore di lavoro ed allegare tale certificazione alla domanda di rimborso (tale certificazione dovrà necessariamente contenere la dicitura "il dipendente, nei giorni in cui ha svolto la funzione di giudice popolare presso le Corte d'Assise d'Appello di Venezia, ha goduto di permessi non retribuiti"; in questo caso verrà liquidata un'indennità di funzione doppia, pari a € 51,65
- il **lavoratore autonomo** dovrà attestare e certificare tale stato allegando alla domanda di rimborso l'iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo professionale, oppure la propria partita I.V.A.;
- **la casalinga** dovrà attestare il proprio stato nell'autocertificazione;

Il rimborso per **spostamenti su linee urbane nel comune di Venezia** (compresi i mezzi acquei, ACTV), verrà effettuato solo se preventivamente richiesto per particolari motivi e preventivamente autorizzato dal Presidente della sezione con provvedimento motivato. Tale autorizzazione dovrà essere allegata alla domanda di liquidazione.

Non verranno in alcun caso rimborsate le spese sostenute per:

- garage, parcheggi, autorimesse;
- spostamenti su linee urbane all'interno della propria residenza

Si prega vivamente di *non* allegare ricevute relative alle spese suddette e a tutte quelle sostenute senza previa autorizzazione, poiché servono soltanto a complicare il lavoro di chi dovrà procedere alla liquidazione.

Si ha diritto al rimborso del pasto, previa richiesta da parte dell'interessato, solo se si superano le 8 ore di servizio e allegando alla domanda la relativa ricevuta fiscale intestata al beneficiario o scontrino parlante (contenente il codice fiscale del beneficiario). Non verranno rimborsati scontrini generici, né spese per caffè o colazioni.

Le richieste di rimborso non debitamente compilate e/o sottoscritte in tutte le parti richieste, o mancanti di qualche allegato, non verranno evase.

Per eventuali dubbi o chiarimenti su quanto sopraesposto chiamare il 0415217861 (lunedì e martedì) dott. Sabrina Pasciuti

sabrina.pasciuti@giustizia.it